

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

**Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese
CIG 7213864CE2**

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Responsabilità civile (R.C.A.)
e Rischi diversi (A.R.D.)

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
e macchine operatrici aziendali

La presente polizza è stipulata
tra
Bar.S.A. - Barletta Servizi Ambientali - S.p.A.

e.....

(di seguito denominata Società)

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

**Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese
CIG 7213864CE2**

PREMESSA

Contraente: Bar.S.A. – Barletta Servizi Ambientali - S.p.A.
Via Callano, 61 –76121 Barletta
Tel. 0883/304215-16 Fax 0883/304300
Sito Internet www.barsa.it

Oggetto del Contratto: Copertura assicurativa Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Durata: Dalle ore 00.00 del 01.12.2017 alle ore 24.00 del 30.11.2018

Importo: € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI

SEZIONE I	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II	CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.AUTO
SEZIONE III	ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI
SEZIONE IV	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI
SEZIONE V	NORME DI CARATTERE GENERALE, OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
SEZIONE VI	PUNTEGGI OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

**Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese
CIG 7213864CE2**

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Assicurato/Contraente	Bar.S.A. - Barletta Servizi Ambientali - S.p.A. la quale stipula il presente contratto assicurativo
Capitolato tecnico	Il documento articolato in Parti e Sezioni che prova il contratto di assicurazione. Nel testo che segue si ritiene equivalente a “capitolato tecnico” il termine “contratto”.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Indennizzo, Indennità, Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società e indicata nella scheda di adesione per ciascun ramo
Rischio	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Franchigia	La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sezione	Parte componente del capitolato tecnico nella quale si definiscono le condizioni tecniche della prestazione assicurativa per ogni tipologia di rischio
Società	L'impresa che presta l'assicurazione.
Legge	La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
Regolamento	Il Regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 24 dicembre 1969

**SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****1.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI E FRANCHIGIE**

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli dettagliatamente descritti nell'allegato “D”, riportante la formula assicurativa da applicare.

L'assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- derivanti da scoppio di pneumatici;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Per la garanzia R.C.A. i massimali di garanzia per singolo certificato di assicurazione vengono fissati secondo i seguenti parametri ed importi minimi:

- per sinistro: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
- per danni alle persone Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
- per danni alle cose: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

1.1. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

L'impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza dei premi o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.3. DURATA – PROROGA – PREMIO - PAGAMENTO DEL PREMIO

La durata del presente contratto è fissata in mesi 12, con effetto dalle ore 00.00 del 01.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2018.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

Alla relativa scadenza, il contratto si intende annullato senza l'obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un periodo massimo di quattro mesi, notificando la proroga alla Compagnia aggiudicataria almeno trenta giorni prima del termine del contratto. In caso di proroga il premio verrà calcolato dividendo per 12 il premio di aggiudicazione e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di mesi di proroga richiesti.

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale della Provincia di Barletta-Andria-Trani e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale. I premi devono essere pagati all'agenzia indicata dalla Società.

1.4. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire o, in caso di furto o smarrimento, della relativa denuncia di furto o smarrimento.

1.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione. Pertanto il Contraente dovrà restituire il certificato ed il contrassegno alla Società prima di trasferire il mezzo assicurato.

1.6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall'assicurato e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

1.7. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume a sue spese, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'applicazione si intende esclusa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

1.9. NOMINA E MANDATI DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione dei danni direttamente subiti dal Contraente avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del Foro competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Quelle del terzo perito sono a carico per metà dell'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota, dal Contraente dovuta, dall'indennità spettantegli.

1.10. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti Contraenti possono essere fatte anche tramite fax.

1.12. TASSE - IMPOSTE

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e future, relative al premio, agli accessori, agli indennizzi, alle coperture e agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.13. POLIZZA

La polizza dovrà essere amministrata a “Libro matricola” ed ha per base i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché registrati al P.R.A. o, ove non prevista l’iscrizione al P.R.A., all’ U.M.C. a nome del Contraente o ad altro soggetto se acquistati in leasing (in quest’ultimo caso dovrà essere indicato in polizza il vincolo in favore della società di leasing proprietaria dei veicoli).

Eventuali nuovi mezzi acquistati dal Contraente dovranno essere inseriti nel libro matricola e saranno assicurati dalla Società alle stesse condizioni normative e tariffarie, per tutta la durata contrattuale e fino alla scadenza naturale del contratto. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia. Per i mezzi assicurati con la formula tariffaria bonus-malus, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione avvenga contestualmente. Nel caso la sostituzione avvenga in tempi differenti (ad esempio furto o rottamazione del mezzo assicurato e sostituzione in un tempo successivo con altro mezzo) l’assicurazione, relativa al mezzo escluso dalla polizza, rimarrà sospesa e potrà essere riattivata sul nuovo mezzo incluso in polizza entro la data di scadenza del contratto di assicurazione originario.

1.14. FORMULA ASSICURATIVA E FRANCHIGIA

I mezzi, come da elenco riportato nell’allegato “D”, dovranno essere assicurati con una polizza amministrata a “libro matricola” e, nell’ambito del “libro matricola”, con la formula “*bonus-malus*” o con la formula “*a franchigia fissa*”. L’assicurato si riserva il diritto di modificare, in più o in meno, prima della stipula del contratto, il numero di mezzi da assicurare con la formula della franchigia fissa. L’importo massimo della franchigia viene fissato in Euro 500,00 per ciascun mezzo e sinistro. Le compagnie partecipanti alla procedura potranno proporre importi di franchigia in diminuzione per ottenere punti relativamente all’offerta tecnica. In nessun caso potrà essere presentata un’offerta che preveda la formula “*a franchigia fissa*” per la totalità dei mezzi.

1.15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

1.16. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Trani. TAR di riferimento –TAR PUGLIA con sede in Bari.

SEZIONE II**CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA R.C.A.**

Le garanzie di cui alla presente polizza, sono prestate alle seguenti condizioni:

2.0. AZIONE DI REGRESSO

A deroga di quanto pattuito nel precedente articolo 1.1. la Società rinuncia all’azione di regresso e/o rivalsa nei confronti della Contraente nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo;
- d) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso dell’assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche e integrazioni;
- g) nel caso di veicolo guidato da persona con patente o Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) scaduti;
- h) nel caso di veicolo non in regola con la revisione o collaudo.

2.1. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri possono essere denunciati anche via fax dall'Assicurato, alla Società, entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere: i dati identificativi dei mezzi e delle persone coinvolte, il numero di polizza, la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi di eventuali testimoni.

2.2. ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DI SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose, le attività o le persone indicate nell'oggetto dell'assicurazione o nella descrizione dei rischi delle Sezioni qui contenute, avvenuti nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato, non può essere invocato dalla Società come motivo di impugnazione per l'indennizzo o il risarcimento dei sinistri, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

SEZIONE III

ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

3.0. DANNI DA INCENDIO

Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 24.12.69 n° 990 la garanzia è operante nei casi di responsabilità dell'assicurato per i danni materiali e diretti, provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio, per capitali, interessi e spese fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni evento verificatosi. Le compagnie partecipanti alla procedura potranno proporre importi di risarcimento superiori, per ogni sinistro, per ottenere punti relativamente all'offerta tecnica.

3.1. RESPONSABILITA' CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l'assicurazione è prestata per i massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.

3.2. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Nel caso si verifichino sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo.

La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato.

Si conviene tuttavia che, ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale aumento di premio.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

3.3. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI

La presente garanzia assicura i danni derivanti:

- 1) dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;
- 2) dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzato dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

3.4. SGOMBERO NEVE

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.5. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mille) per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.6. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

SEZIONE IV

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

4.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

a) Incendio- combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

b) Furto o rapina- (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

L'assicurazione limitatamente alla garanzia "Furto o rapina" viene prestata con uno scoperto massimo del 10% del valore assicurato con il minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00).

4.1. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare;
- provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.2. EVENTI SOCIO/POLITICI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell'art.4.1., la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi:

a) i danni agli accessori fono-audio-visivi;

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto massimo del 10% del valore assicurato con il minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia alla Società.

4.3. EVENTI NATURALI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell'art.4.1., la Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, terremoto e frane.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 (cento/00), inoltre la Società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, una somma maggiore al 60% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia alla Società.

4.4. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto, anche via fax, alla Società entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

4.5. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- 1) il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- 2) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista *Eurotax giallo* relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile dalla rivista *Eurotax giallo*, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore riportato sulla fattura di acquisto del veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il massimo del 50%.

Se l'assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c.

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

4.6. LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di disaccordo sulla determinazione del danno le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l'accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte.

In caso di disaccordo tra di loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull'indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle del terzo.

4.7. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- a) la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- b) il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

4.8. RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4.9. APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita dei mezzi assicurati commessa da suoi dipendenti e/o persone a questi assimilabili a condizione che:

- a) tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) la Società assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- c) l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele;
- d) il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina.

A parziale deroga dell'art. 4.4. in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo l'assicurato dovrà produrre copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 del Codice Penale.

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

SEZIONE V**NORME DI CARATTERE GENERALE, OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE****5.0. RILASCIO DI INFORMAZIONI**

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza contrattuale, pena l'applicazione delle penali di cui in seguito, l'aggiudicatario, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire a Bar.S.A. S.p.A. l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di stipula dei contratti di assicurazione. Tale elenco dovrà essere conforme al modello "tabelle RC Auto" pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dovrà contenere tutti i dati in esso riportati. Sia pur disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link qui di seguito riportato http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6519, Bar.S.A. S.p.A., su richiesta della compagnia di assicurazione aggiudicataria, potrà fornirne copia.

Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale, pena l'applicazione delle penali di cui in seguito, l'aggiudicatario, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire a Bar.S.A. S.p.A. tutti gli attestati di rischio relativi ai mezzi assicurati.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai due commi precedenti, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore opportunamente dimostrate, l'Assicuratore dovrà corrispondere a Bar.S.A. S.p.A., a titolo di penale, un importo pari allo 0,10% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00). Ove la compagnia non provveda al pagamento della penale, Bar.S.A. S.p.A. si riserva la facoltà di recuperare le somme escutendo la cauzione definitiva presentata a garanzia.

L'assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione, relativamente al contratto assicurativo in essere, che Bar.S.A. S.p.A. ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Resta inteso che Bar.S.A. S.p.A. deve fornire adeguata motivazione.

Per eventuali adempimenti relativi alle informazioni da fornire successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni richieste.

5.1. GESTIONE DI DATABASE

Relativamente al contratto, l'assicuratore si impegna a fornire tempestivamente a Bar.S.A. S.p.A. le informazioni relative all'accadimento di ogni sinistro.

L'assicuratore si impegna inoltre a comunicare la liquidazione di tutti i sinistri anche se liquidati parzialmente.

Bar.S.A. S.p.A. ha la facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l'Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

5.2. SOLIDARIETA' DELLA COASSICURAZIONE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

SEZIONE VI**PUNTEGGI OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA****6.0 PUNTEGGI OFFERTA TECNICA****max 70 punti**

Di seguito si indicano gli elementi che daranno diritto a punteggi relativamente all'offerta tecnica presentata dal concorrente.

- a) Misura della franchigia fissa ridotta rispetto a quella prevista e stabilita dagli art. 1.14 – 4.0 – 4.2
La ditta partecipante dovrà indicare la misura della franchigia che intende applicare per ogni singola sezione, pertanto dovranno essere indicati tre importi di franchigia.
 1. Al concorrente che avrà offerto la franchigia più bassa, relativamente all'art. 1.14 verranno attribuiti **punti 10**
 2. Al concorrente che avrà offerto la franchigia più bassa, relativamente all'art. 4.0.b verranno attribuiti **punti 8**
 3. Al concorrente che avrà offerto la franchigia più bassa, relativamente all'art. 4.2 verranno attribuiti **punti 7**

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via più bassi sulla base della seguente formula:

$$P_n = F_{\min} \times P_{\max} / F_n$$

Dove:

P_n = Punteggio ditta presa in considerazione

$F_{\min}$ = Franchigia minima offerta

$P_{\max}$ = Punteggio massima attribuibile

F_n = Franchigia ditta presa in considerazione

- b) Importo dei massimali, che resteranno comunque unici, maggiori rispetto a quelli di cui all'art. 1.0 del presente capitolato

La ditta partecipante dovrà indicare l'importo unico dei massimali che intende applicare per ogni singola sezione (sinistro, danni alle persone, danni alle cose).

Al concorrente che avrà offerto il massimale più elevato rispetto a quello base verranno attribuiti **punti 10**

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via più bassi sulla base della seguente formula:

$$P_n = M_n \times P_{\max} / M_{\max}$$

Dove:

P_n = Punteggio ditta presa in considerazione

M_n = Massimale ditta presa in considerazione

$P_{\max}$ = Punteggio massimo attribuibile

$M_{\max}$ = Massimale massimo offerto

- c) Scelta dei legali, tecnici, periti incaricati per la gestione delle vertenze (art. 1.7 del capitolato).
Verranno attribuiti 5 punti alle concorrenti che, in luogo della gestione delle vertenze di cui all'art. 1.7 del presente capitolato (nomina di legali, tecnici, periti da parte della compagnia assicuratrice) prevedano che la scelta di legali, tecnici, periti sia rimessa a Bar.S.A. S.p.A. tra una rosa di professionisti comunque individuata e presentata dalla compagnia aggiudicataria. Punti 0 (zero) alle compagnie che non consentiranno tale scelta ma opereranno per la gestione standard **Punti 5**

- d) Messa a disposizione di una pagina web e di un indirizzo mail riservato per la gestione del rapporto contrattuale e della liquidazione dei sinistri. Alle compagnie che metteranno a disposizione di Bar.S.A. S.p.A. una pagina web e un indirizzo mail riservato dedicato alla gestione del contratto e alla liquidazione dei sinistri verranno attribuiti 5 punti. Punti 0 alle compagnie che non prevederanno questa opzione. Punti 0 (zero) alle compagnie che non metteranno a disposizione una pagina web e un indirizzo mail riservato **Punti 5**

- e) Disponibilità della compagnia aggiudicataria a continuare ad alimentare la pagina web e la messa a disposizione dell'indirizzo mail riservato di cui al precedente punto d) anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale relativamente ai sinistri relativi al periodo di vigenza del contratto. Punti 0 (zero) alle compagnie che non daranno disponibilità **Punti 3**

- f) Disponibilità a montare su tutti i mezzi con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 35 quintali, in maniera totalmente gratuita (montaggio e smontaggio a fine contratto) la "scatola nera" ovvero apparecchi simili in grado di registrare i dati di un incidente con la finalità di ridurre i costi dei sinistri e ridurre, nel tempo, il costo delle relative polizze. Punti 0 (zero) alle compagnie che non daranno tale disponibilità. **Punti 5**

- g) Riduzione della percentuale dello scoperto per furto e per atti vandalici previsto agli artt. 4.0.b e 4.2

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AZIENDALI

Responsabilità civile (RCA) e rischi diversi (ARD) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine operatrici aziendali per il periodo 01.12.2017 – 30.11.2018

Importo Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) imposte e tasse comprese

CIG 7213864CE2

La ditta partecipante dovrà indicare la misura dello scoperto che intende applicare per ogni singola sezione, pertanto dovranno essere indicati due percentuali di scoperto.

1. Al concorrente che avrà offerto la percentuale dello scoperto più basso, relativamente all'art. 4.0.b verranno attribuiti **Punti 7**
2. Al concorrente che avrà offerto percentuale dello scoperto più basso, relativamente all'art. 4.2 verranno attribuiti **Punti 5**

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via più bassi sulla base della seguente formula:

$$P_n = S_{\min} \times P_{\max} / S_n$$

Dove:

P_n = Punteggio ditta presa in considerazione

$S_{\min}$ = Percentuale di scoperto minima offerta

$P_{\max}$ = Punteggio massimo attribuibile

S_n = Percentuale di scoperto ditta presa in considerazione

- h) Importo del risarcimento per danni da incendio, maggiore rispetto a quello di cui all'art. 3.0 del presente capitolato

La ditta partecipante dovrà indicare l'importo della spesa massima risarcibile che intende applicare per ogni singolo evento.

Al concorrente che avrà offerto l'importo per sinistro risarcibile più elevato, rispetto a quello base di cui all'articolo 3.0, verranno attribuiti **Punti 5**

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via più bassi sulla base della seguente formula:

$$P_n = M_n \times P_{\max} / M_{\max}$$

Dove:

P_n = Punteggio ditta presa in considerazione

M_n = Importo risarcibile ditta presa in considerazione

$P_{\max}$ = Punteggio massimo attribuibile

$M_{\max}$ = Importo risarcibile massimo offerto

6.1 PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA**max 30 punti**

I 30 punti verranno attribuiti alla Società che avrà offerto il minor prezzo in ribasso sul prezzo a base d'asta.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi via via più bassi sulla base della seguente formula:

$$P_n = O_{\min} \times P_{\max} / O_n$$

Dove:

P_n = Punteggio ditta presa in considerazione

$O_{\min}$ = Offerta economica più bassa

$P_{\max}$ = Punteggio massimo attribuibile

O_n = Offerta ditta presa in considerazione

Barletta, 22/09/2017

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA DITTA
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli